

ACCORDO

Il giorno 31 marzo 2011 in Firenze,

tra

FINDOMESTIC BANCA S.P.A., di seguito anche "Azienda" o "Banca", rappresentata da Alessandro Agosti, Direttore Risorse Umane ed Andrea Cangì, Responsabile Gestione Collettiva, assistiti da Adriana Moretti

e

FABI, rappresentata da Leonardo Comucci, Noemi Desiderato ed Enrico Marino,

FIBA-CISL, rappresentata da Eugenio Caramiello, Rosaria Di Martino, Alessandro Marziali e Luigi Russo,

FISAC-CGIL, rappresentata da Gaetano Alfi, Simone Bregliozzi e Francesco Tommasini,

UILCA-UIL, rappresentata da Martino Arena

premesse

che le Parti hanno convenuto, con accordo siglato il 18/01/2011, sulla necessità di aggiornare il contenuto dell'art. 8 del C.I.A., in vigore dal 24 aprile 2007 e scaduto il 31 dicembre 2007, anche in considerazione della fondamentale valenza occupazionale e sociale dell'istituto del Part Time;

si modifica il testo del suddetto art. 8 del C.I.A. così come segue:

Le Parti confermano che la prestazione di lavoro a tempo parziale – in relazione a quanto previsto dall'art. 4 del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n° 61 e successive modifiche ed integrazioni e dall'art. 31, comma 25 del CCNL 08/12/2007– non può costituire elemento di discriminazione ad alcun fine del rapporto di lavoro ed, in particolare, ai fini del giudizio e dello sviluppo professionale e degli automatismi.

In applicazione dei principi stabiliti dalla normativa di riferimento nonché dal CCNL 08/12/2007, la disciplina del part time in azienda viene così regolamentata:

PRINCIPI GENERALI

La durata del rapporto part time è fissata in 12 o 24 mesi e vengono confermati i limiti di durata settimanale dell'orario di lavoro, fissati tra le 15 e le 32 ore e mezzo.

L'azienda si impegna ad agevolare la conoscenza da parte dei propri dipendenti di eventuali nuove disposizioni legislative, relative al tema del part-time.

L'Azienda favorirà il più possibile l'accoglimento delle richieste di part time presentate dai dipendenti aventi motivazioni personali o familiari di rilevante gravità, compatibilmente con le proprie esigenze tecniche, organizzative e produttive.

Vista l'articolata organizzazione aziendale, la Banca, nel valutare le richieste di part time provenienti dal Personale, si impegna a valutare con particolare attenzione, quelle provenienti da dipendenti assegnati alle strutture periferiche di piccole dimensioni. A tal fine, si cercherà di individuare eventuali soluzioni organizzative, modulando le forme di part time su diverse articolazioni di orario giornaliero. L'Azienda si impegna anche a valutare eventuali integrazioni, attraverso il ricorso a collaborazioni di personale che abbia già operato all'interno del gruppo o mettendo, altresì, in atto tutte le possibilità previste dalla legge, ivi comprese eventuali convenzioni con enti territoriali e/o universitari.

Le parti concordano, inoltre, che per favorire l'applicazione del part time, l'Azienda potrà ricorrere ad assunzioni a tempo determinato, secondo i criteri definiti nell'accordo aziendale del 2/4/2002. Quando possibile, si darà priorità ad assunzioni da liste di mobilità.

L'azienda si impegna, altresì, a favorire l'accoglimento delle domande di part time, anche proponendo, ove possibile, una mobilità funzionale all'interno della medesima unità produttiva.

La valutazione di merito sarà effettuata, annualmente, sulla base delle proprie esigenze organizzative e, se necessario, in base ai criteri e punteggi stabiliti nell'allegata tabella per la definizione della graduatoria.

A PARTIRE DA GENNAIO 2012 – SESSIONE UNICA ORDINARIA

Le domande dovranno essere presentate, in un'unica sessione, entro il 31 gennaio di ogni anno e l'Azienda si impegna a dare risposta agli interessati entro il 31 marzo. La decorrenza ordinaria è fissata per il 1° giugno.

Nel caso in cui la Banca non conceda il rinnovo del part time, viene garantita, se richiesta dal dipendente, una proroga di 1 o 2 mesi, massimo, cioè, fino al 31 luglio, per consentire una più agevole riprogrammazione dei propri tempi di vita privata.

L'Azienda si impegna a convocare un apposito incontro tra i firmatari del presente accordo, da tenersi entro il 30 aprile, al fine di operare un approfondimento delle richieste di part time non accolte, verificando l'esistenza di ulteriori diverse soluzioni organizzative che possano consentire, nel caso, una valutazione diversa di tali richieste. L'eventuale accoglimento delle stesse verrà comunicato ai dipendenti interessati entro la fine del mese di maggio.

PERIODO TRANSITORIO

Per quanto riguarda la sessione di aprile 2011, le richieste di part time accolte, avranno scadenza 31/5/2012 o 31/5/2013 (a scelta del richiedente).

Per quanto concerne, invece, la sessione di ottobre 2011, le richieste di part time accolte, avranno scadenza 31/05/2013.

Anche nel caso di mancato accoglimento di richieste di part time, nelle sessioni di aprile e ottobre 2011, c.d. periodo transitorio, l'azienda si impegna ad incontrare le OO.SS., firmatarie del presente accordo, al fine di verificare l'esistenza di ulteriori soluzioni organizzative che possano consentire un'eventuale diversa valutazione di tali richieste, prima di fornire risposta definitiva agli interessati e, comunque, in caso di diniego, su eventuale richiesta del dipendente interessato, gli sarà concessa la possibilità di una proroga di 1 o 2 mesi, massimo, per consentire una più agevole riprogrammazione dei propri tempi di vita privata.

RICHIESTE FUORI SESSIONE

Le richieste fuori sessione, se accolte, avranno scadenza il 31 maggio successivo alla richiesta.

Tali richieste dovranno essere presentate almeno 45 giorni prima dell'inizio del part time; l'Azienda risponderà entro un mese dalla presentazione della richiesta.

FORMAZIONE

Al personale in part time, appartenente alle Aree Professionali che svolge attività di formazione oltre il proprio orario di lavoro, si applicherà la disciplina prevista dal CCNL.

Per i Quadri Direttivi in part time, le ore di formazione eccedenti il proprio orario di lavoro rientreranno nell'ambito della c.d. "autogestione", secondo quanto stabilito all'art. 81, comma 2, CCNL 08/12/2007.

Allegato all'art. 8

Tabella dei punteggi per la definizione della graduatoria part time, con i relativi requisiti che dovranno sussistere alla data del 31 gennaio dell'anno in cui si fa la richiesta.

1) Figli

a) per ogni figlio in età:

- fino a 2 anni	punti 14
- da 3 a 6 anni	punti 11
- da 7 a 11 anni	punti 9
- da 12 a 14 anni	punti 3

Per quanto riguarda i casi di adozione, per ogni figlio, a prescindere dall'età, spetta l'acquisizione di 14 punti per i primi tre anni di affidamento. In seguito, si rientrerà nei riferimenti temporali previsti e disciplinati dalla suddetta lettera a).

b) per ogni figlio con provate e gravi situazioni di salute di carattere non temporaneo (attestazione medico/specialistica rilasciata dalle competenti strutture pubbliche - ASL):

punti 30

c) figli senza un genitore:

in caso di separazione/divorzio/stato di vedovanza

il figlio dovrà risultare a carico del dipendente e convivere con lo stesso a prescindere dalla corresponsione degli alimenti (Stato di famiglia):

punti 8

In tal caso, l'assegnazione degli 8 punti vale per la situazione familiare senza che rilevi il numero dei figli.

d) figli in cura ed assistenza per disintossicazione da dipendenze da droghe o da alcool (attestazione medico/specialistica rilasciata dalle competenti strutture pubbliche - ASL):

punti 30

I punteggi indicati alle lettere b), c) e d) sono da aggiungere a quelli assegnati in relazione alla lettera a).

2) Condizioni di salute del dipendente

Tale punteggio è attribuito al dipendente

che, per il tipo di invalidità o inabilità
posseduta, abbia necessità di assistenza
sanitaria e/o familiare
(attestazione medico/specialistica
rilasciata dalle competenti strutture
pubbliche - ASL): punti 30

3) Coniuge/genitori/fratelli/sorelle/convivente “more uxorio” o qualsiasi altro parente entro il secondo grado

Per ogni congiunto con provato grave
stato di malattia
(attestazione medico/specialistica
rilasciata dalle competenti strutture
pubbliche - ASL): punti 3 (max punti 6)

Le certificazioni mediche sopra richieste dovranno essere integrate dalla dichiarazione del medico di famiglia (medico di medicina generale) che attesti che una collocazione in part time del dipendente comporti un reale beneficio per la persona bisognosa di cura e/o assistenza.

4) Pendolari

pendolarismo:
oltre 3 ore di tempo percorrenza domicilio / lavoro: punti 2
(Far riferimento al tempo di percorrenza – tratta a piedi - rilevabile da Google Maps)

pendolarismo:
oltre 5 ore di tempo percorrenza domicilio / lavoro: punti 4
(Far riferimento al tempo di percorrenza – tratta a piedi - rilevabile da Google Maps)

5) Lavoratori studenti

Il punteggio è attribuito in favore dei dipendenti
che frequentano corsi di studio
per il conseguimento dei titoli contemplati
dal CCNL vigente per la attribuzione
delle provvidenze di studio: punti 2

6) Volontariato

In base a quanto stabilito dall'art. 63 del
CCNL 08/12/2007, il punteggio è attribuito
in favore dei dipendenti appartenenti ad
organizzazioni iscritte nei registri previsti
dall'art. 6 della L. 11/08/1991, n. 266, che
prestino gratuitamente attività di volontariato,
secondo le modalità e le finalità di cui alla
sopra citata legge : punti 2

7) Anzianità di servizio

Per ogni anno intero di servizio calcolato
dalla data di assunzione: punti 0,25

N.B.: si cumulano gli anni di servizio
maturati in precedenti rapporti di lavoro
con aziende del gruppo.

Le Parti, in caso di rilevanti ristrutturazioni e/o riorganizzazioni, anche se derivanti da innovazioni tecnologiche, si impegnano ad attivare, anche su richiesta di una di esse, specifici incontri al fine di verificare la corretta corrispondenza del presente accordo alla mutata situazione aziendale.

FINDOMESTIC BANCA S.P.A.

FABI

FIBA-CISL

FISAC-CGIL

UILCA-UIL